

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 30/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor ST. MA. di Tradate ha presentato ricorso contro il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di Varese, che rigettava la richiesta di rimborso di un credito Iva, motivando che era stata omessa la presentazione della dichiarazione Iva dell'anno 2009.

Espone il signor Ma. che l'Agenzia aveva rifiutato il rimborso dell'Iva risultante a credito dalla dichiarazione, perché questa non era stata presentata. Fa presente che ciò era avvenuto per un mero disguido tecnico e che, ad esempio, la dichiarazione Irap risultava presentata. La dichiarazione Irpef era stata trasmessa in data 25.03.2011 ed era stato chiesto che, tenuto conto dell'errore, si provvedesse al rimborso. Cita una decisione della Cassazione, nella quale sarebbe enunciato un principio a lui favorevole. Conclude con la richiesta di annullamento del provvedimento di rigetto.

L'Agenzia di Varese, Direzione Provinciale, si è costituita con comparsa depositata il 13.07.2011, con la quale chiede il rigetto della domanda del ricorrente.

L'Agenzia osserva innanzitutto che sarebbe stato onere del ricorrente di spiegare e giustificare il disguido tecnico nell'invio della dichiarazione annuale Iva e che nessuna rilevanza poteva essere attribuita alla presentazione della dichiarazione Irpef avvenuta oltretutto in ritardo. Contesta l'interpretazione data dal ricorrente all'art. 55 del DPR 633/72, che riguarda l'attività di accertamento induttivo dell'Iva, e che in nessuna sua parte riconosce al contribuente il diritto di rimborso all'Iva in caso di omessa dichiarazione.

Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza il giorno 30.01.2012. La Commissione osserva.

Il ricorrente ritiene che, nella ipotesi in cui non sia stata presentata la dichiarazione annuale Iva, sia pur sempre possibile far valere in compensazione il credito che sarebbe risultato, tenendo conto della documentazione sia riguardante il registro Iva sia riguardante le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti. Indica a proposito il contenuto di una decisione della Corte di Cassazione n. 8602 del 02.10.1996. A ben guardare, la decisione richiamata prende in considerazione un'ipotesi differente. Si trattava di un credito Iva, che avrebbe consentito la compensazione, maturato in un esercizio fiscale per il quale la dichiarazione Iva era stata presentata. Nell'esercizio successivo il contribuente non aveva presentato la dichiarazione Iva. È chiaro che, in questa ipotesi il credito non poteva, di fatto, essere utilizzato in compensazione. Il discorso si spostava allora sulla possibilità di esercitare la compensazione, eventualmente, in occasione dell'accertamento induttivo.

Differente è la fattispecie che ci interessa, perché qui il credito da opporre in compensazione non risulta da alcuna dichiarazione. Per quell'esercizio la dichiarazione era stata omessa ed il credito da compensare non era stato determinato. La dichiarazione non è stata in seguito più presentata (non è chiaro se la dichiarazione presentata il 29.03.2011 riguarda l'Irpef oppure l'Iva).

L'Ufficio sottolinea questa carenza e, molto opportunamente, rileva l'affermazione del ricorrente di avere inoltrato quella dichiarazione in via telematica, ma che il suo mancato arrivo all'Ufficio è dovuto ad un disguido. La conferma per il ricorrente starebbe nella circostanza che esiste l'idonea documentazione e che era stata spedita la dichiarazione Irap. Ora dell'eventuale disguido telematico nulla risulta provato, anche se il ricorrente era tenuto a quest'onere. Non rileva la presenza anche attuale della documentazione o, addirittura, la predisposizione della bozza della dichiarazione, perché l'unica circostanza rilevante sta nella trasmissione della dichiarazione con buon fine oppure nella prova

dell'impedimento alla trasmissione. La Commissione perciò rigetta il ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedura.

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di giudizio nella misura di € 600,00.